

Articolo 2

Nella direttiva 72/462/CEE, all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

- «e) alle ghiandole e agli organi, compreso il sangue, importati come materie prime destinate all'industria farmaceutica.

Quando è autorizzata da uno Stato membro, tale importazione è soggetta al controllo dell'autorità veterinaria dello Stato membro in questione. Per garantire che tale materia prima venga utilizzata effettivamente e unicamente a questo scopo, prima di concedere l'autorizzazione l'autorità veterinaria accerta che siano state previste disposizioni per l'identificazione, l'imballaggio, il trasporto, la conservazione, la manipolazione e la

trasformazione dei prodotti, nonché per l'eliminazione dell'imballaggio e del confezionamento nonché dei residui della trasformazione, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la salute dell'uomo e degli animali».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Modifiche alla proposta di diciassettesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto (*)

COM(85) 58 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 1° marzo 1985)

(85/C 68/07)

La Commissione modifica e completa la sua proposta come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), i termini «non ha stabilito la propria sede né ha costituito un centro di attività stabile» sono soppressi e sostituiti dai termini «non ha stabilito la sede principale della propria attività».
2. All'articolo 6, paragrafo 2, dopo i termini «era stata inizialmente concessa l'esenzione e assuma» è inserito il termine «tutti».

(*) GU n. C 244 del 13. 9. 1984, pag. 4.